

REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

(C.F. 00115070856)

REP. n. 8548

Contratto di cottimo fiduciario per i lavori di manutenzione straordinaria dei prospetti del Liceo Scientifico "A. Volta" di Caltanissetta, di cui al progetto esecutivo del 18.6.2012 - CIG 4458667068 – CUP I96E12000200003.

Importo a base d'asta € 74.251,61 oltre € 3.500,00 per oneri di sicurezza.

Importo contrattuale € 50.686,15 oltre € 3.500,00 per oneri di sicurezza.

L'anno duemilatredici il giorno 27 del mese di Novembre in Caltanissetta e negli Uffici della Provincia siti in Viale Regina Margherita n.30, davanti a me D.ssa Salvatrice Bennarda Giannone, nata a Caltanissetta il 9.2.1955, Vice Segretario Generale della Provincia Regionale di Caltanissetta, sono personalmente comparsi, da una parte, l'Ing. Giuseppe Tomasella, nato a Caltanissetta il 9 Maggio 1963, Dirigente dei Settori VII e VIII, che nel presente interviene nella qualità di rappresentante della suddetta Provincia, domiciliato per la carica in Caltanissetta - Viale Regina Margherita n.30, e, dall'altra, il Sig. BENVENUTO Antonio (di seguito Cottimista), nato a Caltanissetta il 30.7.1973, Titolare nonché Direttore Tecnico dell'omonima impresa (C.F. BNV NTN 73L30 B429U) con sede in Caltanissetta, Via San Giovanni Bosco, 128, iscritta al Registro delle Imprese di Caltanissetta, domiciliato per la carica presso la sede dell'Impresa.

Detti comparenti, giuridicamente capaci, della cui identità personale io, Vice Segretario Generale, sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e con il presente atto convengono quanto segue.

PREMESSO CHE:

	-con disposizione prot. NP 2012/77 dell'11.01.2012 il Dirigente del Settore VIII si è	
	autonominato responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.Lg.vo	
	163/2006 e ss.mm.ii.;	
	- con deliberazione commissariale n. 158 del 5.9.2012 è stato approvato il progetto	
	esecutivo del 18.6.2012 per l'importo complessivo di € 100.000,00 di cui €	
	74.251,61 per lavori soggetti a ribasso ed € 3.500,00 per oneri della sicurezza;	
	- con determinazione dirigenziale n. 532 del 16.5.2012 è stato disposto di affidare i	
	lavori a mezzo cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del Codice degli Appalti e con	
	il criterio del massimo ribasso di cui all'art. 82 del medesimo Codice, ferma restante	
	l'applicazione dell'art. 19, comma 6, della L.R. n. 12 del 12.07.2011;	
	- sperimentatosi detto cottimo fiduciario in data 9.9.2013, l'appalto dei predetti	
	lavori rimaneva aggiudicato provvisoriamente all'Impresa BENVENUTO ANTONIO	
	con sede in Caltanissetta, Via San Giovanni Bosco n. 128, che aveva offerto il	
	ribasso percentuale del 31,7373% e quindi per l'importo netto di € 50.686,15 (euro	
	cinquantamilaseicentottantasei/15) oltre € 3.500,00 per costo della sicurezza, come	
	da verbale di aggiudicazione pubblicato dal 9.9.2013 all'8.10.2013;	
	- Con Determinazione Dirigenziale n. 927 dell'11.10.2013 veniva approvato il	
	verbale di gara ed il cottimo veniva aggiudicato definitivamente alla suddetta	
	Impresa;	
	- è stata acquisita dal competente Settore la documentazione, trasmessa all'Ufficio	
	Contratti con nota prot.n. 3205 del 6.11.2013, tesa a comprovare il possesso e la	
	permanenza dei requisiti di partecipazione che il Sig. Benvenuto Antonio ha	
	dichiarato o certificato di possedere in sede di gara, nonché l'inesistenza in capo	
	allo stesso di cause impeditive alla stipula dei contratti con la Pubblica	
	Amministrazione e con quest'Ente in particolare;	

- con apposito verbale sottoscritto dal RUP e dal titolare in data 19.11.2013, ai sensi dell'art. 106 comma 3 del D.P.R. n.207 del 5.10.2010, si è preso atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

- per come prescritto dall'art.131, del D.L.vo 163/2006, l'Impresa ha prodotto il Piano Operativo di sicurezza che, anche se materialmente non allegato, costituisce parte integrante e sostanziale di questo contratto;

- per come prescritto dall'art.26 comma 3, 5 del D.L.vo n.81/2008 il Cottimista ha accettato il DUVRI (Documento Unico di Valutazione Rischi per le Interferenze);

- in applicazione del protocollo di legalità "Carlo Alberto dalla Chiesa", cui questa Provincia ha aderito, con nota del 17.4.2013, acquisita precedentemente, la Prefettura di Caltanissetta ha comunicato che nei confronti della suddetta Impresa, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 2012/218 non sussistono cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6.9.2011 n. 159 né sono emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'Impresa.

Tutto ciò premesso, le parti richiedono me, Vice Segretario Generale, per la stipula del presente contratto, formato da vari articoli, in unico contesto con la superiore premessa e narrativa che, approvata dalle stesse, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

ART.1

La Provincia, come sopra rappresentata, affida i lavori suddetti al Cottimista che si obbliga ad eseguirli nel termine di giorni 120 (centoventi), decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna, in conformità al progetto, al capitolato speciale d'appalto e alle norme vigenti in materia di lavori pubblici, per il corrispettivo di € 50.686,15 (euro cinquantamilaseicentottantasei/15) oltre € 3.500,00 per costo della

sicurezza, per un totale complessivo di € 54.186,15.

ART. 2

I pagamenti dipendenti dall'esecuzione del presente contratto saranno corrisposti al Cottimista nei modi e termini indicati nel citato Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 3

Il Cottimista, a garanzia degli obblighi che assume con la stipula del presente contratto, ha costituito, in conformità a quanto stabilito dall'art. 113 del D. Lg.vo 163/2006, cauzione definitiva dell'appalto mediante polizza fidejussoria assicurativa n. 56190414 del 21.11.2013 per l'importo garantito di € 22.758,18 emessa dall'Agenzia di Caltanissetta della LIGURIA Assicurazioni S.p.A. con sede in Milano, avente efficacia fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

ART. 4

In applicazione dell'art.129 del D.Lgs. 163/2006 il Cottimista ha prodotto polizza assicurativa indennitaria nella misura e nei modi stabiliti al punto 17 delle avvertenze del disciplinare di cottimo fiduciario.

ART. 5

Nel presente contratto non si applica né l'istituto della revisione dei prezzi, né il primo comma dell'art.1664 del codice civile, mentre, ricorrendone le condizioni, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.133 del D.Lgs. 163/2006, per come recepito nell'Ordinamento Siciliano dalla L.R. n. 12/2011.

ART. 6

Il Cottimista si obbliga espressamente a trasmettere, tramite il R.U.P., alla Provincia e all'Osservatorio Regionale dei lavori pubblici, lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità degli eventuali contratti di nolo e forniture,

nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. L'inosservanza di dette prescrizioni costituisce inadempimento contrattuale, avente le conseguenze di ordine giuridico che la normativa sui lavori pubblici e le disposizioni civilistiche vigenti in materia stabiliscono.

ART.7

Il medesimo Cottimista si obbliga espressamente a segnalare alla Provincia qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le sue decisioni in ordine all'esecuzione dei lavori. Lo stesso si obbliga, altresì, a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale - quali richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento in tutto o in parte dei lavori a determinate imprese - danneggiamenti, furti di beni personali o in cantiere, etc. Il medesimo si obbliga ancora a inserire identiche clausole negli eventuali contratti di nolo o forniture ed è consapevole che, in caso contrario le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. In caso di accertata e comprovata inosservanza degli obblighi predetti da parte degli Organismi Istituzionali all'uopo preposti, l'Ente, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze riguardanti le finalità dell'intervento, su proposta del responsabile del procedimento, valuterà l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.

ART.8

Il Cottimista, con la sottoscrizione del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e

successive modifiche. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Cottimista, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Cottimista, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara (**CIG: 4458667068**) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e il codice (**CUP: I96E12000200003**) – Codice Unico di Progetto relativo all'investimento pubblico. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il Cottimista, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. Il Cottimista, il subappaltatore o il subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne dà immediata comunicazione alla stazione

appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

ART.9

Resta inteso che, in applicazione dell'art. 2, comma 2 della L.R. n.15 del 20/11/2008, si procederà alla risoluzione del presente contratto nel caso in cui il Cottimista sia rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

ART. 10

Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. n. 207/2010, fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati:

- a) il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici (Decreto Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000) per quanto non abrogato dal D.P.R. 207/2010;
- b) il capitolato speciale di appalto (CSA);
- c) l'elenco dei prezzi unitari;
- d) il piano operativo di sicurezza (POS) predisposto dal Cottimista ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006;
- e) le polizze di garanzia;
- f) il DUVRI.

Dei suddetti documenti vengono materialmente allegati al presente atto solo il CSA (All.1) e l'elenco prezzi (All.2), i restanti rimangono acquisiti agli atti.

ART. 11

Tra le parti si conviene che, per tutto quanto non previsto espressamente nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel disciplinare tipo e nel presente contratto, esse si intendono impegnate ed obbligate ad applicare al rapporto la normativa vigente in materia.

ART. 12

Il Cottimista dichiara, ai fini dell'esecuzione dei lavori, che il proprio domicilio è quello in premessa indicato. Si conviene di conseguenza che in tale domicilio saranno notificati tutti gli atti sia giudiziari che amministrativi, ai quali potrà dare occasione il presente contratto.

ART. 13

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere è esclusa la competenza arbitrale, Foro competente è quello di Caltanissetta.

ART. 14

Il Cottimista ha dichiarato, in sede di procedura di cottimo, di non volere subappaltare.

ART. 15

Le spese di bollo per l'originale e le copie occorrenti, i diritti di rogito, la tassa di registrazione ed ogni altra spesa (tutto incluso e nulla escluso) inerenti, a qualsiasi titolo e causa, al presente contratto, sono poste per intero a totale carico del Cottimista, senza diritto di rivalsa.

Quest'atto, scritto da persona di mia fiducia in tre fogli di carta resa legale di cui occupa otto facciate e quanto della seguente fino alle firme, è stato letto, ad eccezione degli allegati, dalla cui lettura le parti mi dispensano in quanto espressamente dichiarano di ben conoscerli, da me, Vice Segretario Generale della Provincia Regionale di Caltanissetta, alle parti contraenti che, essendo

conforme alla loro volontà, lo approvano e in calce lo sottoscrivono, unitamente

agli allegati:

La Provincia: F.to Giuseppe Tomasella n.q.

L'Impresa: F.to Benvenuto Antonio

Il Vice Segretario Generale: F.to Salvatrice Bennarda Giannone

L'Impresa dichiara espressamente di accettare, ai sensi dell'art.1341 del Codice Civile, le clausole contenute negli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 13 e 14 del presente contratto.

L'Impresa: F.to Benvenuto Antonio